



## **CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2011**

### **SOCIETA DI CAPITALI IN PERDITA**

Per le società di capitali in perdita reiterata dal 2011 sono stati emendati i seguenti provvedimenti:

1) rientro nelle liste di controllo;

2) tassazione con aliquota 38% in base al regime delle società di comodo.

1) **RIENTRO NELLE LISTE DI CONTROLLO:** le società che chiudono in perdita fiscale per due esercizi consecutivi, a meno che la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori e soci o la società non abbia deliberato nello stesso periodo un' aumento del capitale sociale a titolo oneroso di importo pari alla perdita, saranno inserite in una lista di controllo che l'ADE dovrà verificare per almeno il 20%.

2) **TASSAZIONE NEL REGIME DELLE SOCIETA DI COMODO:** le imprese (tutte le società sia di capitali che di persone - escluse coop., soc. semplici e consorzi) che chiuderanno l'esercizio 2011 (quindi partendo dal 2009) in perdita fiscale o con ricavi sotto il limite previsto per le società di comodo per tre esercizi consecutivi, saranno considerate di comodo e quindi tassate come le soc. di comodo con aliquota apposta del 38% a partire dal quarto anno e, anche se nel quarto anno hanno conseguito un utile, per di più tale utile sarà tassato tutto al 38% in ogni caso.

Il reddito sarà tassato al 38% anche durante il triennio e tutto al 38% anche se superiore al minimo calcolato come previsto dalla normativa.

\*\* **SOCIETA ESCLUSE DALLA NORMATIVA:** le società cooperative, le soc. semplici e i consorzi.

### **CONTROLLI AGENZIA ENTRATE 2011-2012 – INDICAZIONI**

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate dovranno eseguire controlli sulle imprese dando la priorità alle imprese con le seguenti caratteristiche:

1) le imprese non congrue agli studi di settore;

2) le imprese congrue ma per pochissimo, cioè appiattite agli studi;

3) le imprese che non hanno presentato il modello degli studi di settore;

4) imprese che hanno riportato perdite per più esercizi consecutivi;

5) imprese con comportamenti anomali nella gestione delle rimanenze (esempio troppo alte o giacenza media troppo lunga);

6) imprese che hanno evidenziato in bilancio costi residuali troppo elevati.



*Studio Dr. L. Di Leone*

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

### **NUOVO REGIME DEI MINIMI DAL 2012**

Dal 2012 entra in vigore il nuovo regime dei minimi che permette una tassazione agevolata al 5%:

- ricavi massimi nell'esercizio € 30.000;
- assenza di dipendenti;
- cespiti detenuti valore massimo euro 15.000 acquistati nel triennio;
- età massima del titolare 35 anni se attività aperta dal 01/01/2008;
- chi ha iniziato prima del 2008 E' SEMPRE ESCLUSO anche se è minore 35 anni;
- per quanto riguarda il presupposto del divieto di mera prosecuzione, questo non vale se era dipendente presso una ditta e ora con partita iva lavora per altre ditte;
- se l'attività è il proseguimento di un'altra impresa (per affitto o acquisto) la cedente non deve aver avuto ricavi nel periodo di imposta precedente maggiori di euro 30,000;
- tassazione 5% e anche la ritenuta per i professionisti passa al 5%;
- l'accesso al regime è precluso se le prestazioni sono rese all'ex datore di lavoro, diversamente se il cliente sarà diverso, l'aver svolto come dipendente anche la stessa attività non preclude al regime;
- se un soggetto ha aperto la p.iva in anni addietro, ai fini del quinquennio contano anche gli anni fatti in qualsiasi regime sia stato.

### **STUDI DI SETTORE 2012 – NUOVE DIRETTIVE AGENZIA ENTRATE**

Sanzioni manovra 2011:

- \*\* in caso di omessa presentazione del modello sarà applicata la sanzione massima di euro 2065
- \*\* in caso di indicazione di dati non corretti e infedeli e il reddito accertato è superiore del 10% a quello dichiarato, le sanzioni sulle maggiori imposte vanno dal 150% minimo al 300% massimo (le % precedenti + il 50% delle stesse)
- \*\* chi omette di presentare gli studi, l'ADE può disattendere completamente le scritture contabili e procedere ad accertamento induttivo puro senza neppure motivarlo con presunzioni semplici gravi precise e concordanti, però il maggior reddito accertato deve essere maggiore del 10% del reddito dichiarato.
- \*\* Restiamo in attesa di modifiche in quanto il sistema sanzionatorio risulta in questa maniera sproporzionato e squilibrato rispetto ai diritti dei contribuenti

Accertamenti a seguito studi di settore: al fine di evitare l'accertamento occorre che il contribuente sia stato congruo anche nel periodo di imposta precedente a quello accertato. Quindi basta un anno che non si è congrui o non si è proceduto all'adeguamento, che risulta essere soggetto ad accertamento sia l'anno non congruo che l'anno successivo.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**